



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"De Titta - Fermi"

Cod.Mec.CHIS019001 Cod. Fisc.90036070697

e-mail min. chis019001@istruzione.it cert. chis019001@pec.istruzione.it

- Licei: Linguistico - Scienze Umane - Economico-Sociale
- Indirizzo Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing
- Turismo
- Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio – Opzione: Tecnologia del Legno nelle costruzioni.
- Geotecnico

Viale Marconi n. 14 - 66034 LANCIANO (CH)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "DE TITTA - FERMI"-LANCIANO 2 713473 Sito Web: www.iisdettittafermi.edu.it

Prot. 0000403 del 15/01/2020

06-02 (Uscita)

Lanciano 15/01/2020

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)

Tra

L'Istituto d'Istruzione Superiore "De Titta - Fermi" scuola capofila della rete di Scopo composta da n. 9 scuole con sede in Lanciano (CH) Viale Marconi, 14 - codice fiscale: 90036070697, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela ROLLO, nata a Pescara il 26/09/1958 - cod. fiscale: RLLDNL58P66G482A

E

- **il dott. Briga Giacomo** nato a Nicosia il 22/07/1982 e residente a Capizzi (ME) alla via A. Manzoni n. 1, C.F. BRGGMG82L22F892 - P.IVA 03366340838.

PREMESSO

- che gli Istituti facenti parte della Rete di Scopo, nell'ambito delle sue peculiari attività, gestisce dati personali comuni e sensibili di soggetti diversi e a vario titolo;
- che a tali soggetti è riconosciuto il diritto alla protezione dei propri dati personali secondo le norme sancite dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (**Codice Privacy**) come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (**GDPR**) **UE 679 del 27 aprile 2016**;
- che gli istituti facenti parte della Rete di Scopo, in qualità di Enti pubblici non economici, sono soggetto alle norme stabilite dal Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (**GDPR**) **UE 679 del 27 aprile 2016**, tra le quali vi è l'obbligo alla individuazione e nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO) - (Art. 37-39);
- che a seguito di selezione pubblica è stato individuato e designato quale DPO il dott. Briga Giacomo di Capizzi (ME);
- che il dott. Briga Giacomo possiede idonei requisiti per ricoprire l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO);

si stipula il presente contratto di servizi da intendersi quale nomina ed incarico del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) ai sensi del regolamento UE 679/2016

Le premesse sono parte integrante del contratto.

Art.1. Ruolo del DPO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del GDPR, il DPO è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

1. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

Dovrà inoltre:

6. predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare il personale in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. dar corso - in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni;
10. nell'eseguire i propri compiti, considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento e assumere piena responsabilità in relazione alle iniziative avviate e fatte avviare all'istituzione Scolastica con il suo consenso ovvero con sue direttive, tenuto conto della natura, nell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico.

Art.2. Modalità di svolgimento dell'incarico

Il DPO si impegna a garantire la raggiungibilità così come indicato nell'art. 37, paragrafo 2 del RGPD.

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con accessi presso gli istituti per analisi, verifiche documentali, colloqui con la presidenza
- presso la sede del DPO per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giurisprudenza.

Le istituzioni scolastiche si obbligano:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.

Art.3. Responsabilità delle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche si impegnano a:

- a) mettere a disposizione del DPO le risorse informatiche per l'effettuazione di controlli o verifiche sulla corretta gestione dei sistemi di sicurezza;
- b) consentire al DPO l'accesso ai locali ed uffici in cui i dati vengono trattati;
- c) garantire la disponibilità del personale per le richieste che il DPO dovesse inoltrare garantendo la giusta celerità e completezza di risposta;
- d) consentire al DPO di verificare le correttezza delle procedure di trattamento eseguite dagli incaricati nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite;
- e) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Art. 4. Durata del contratto

L'incarico di Responsabile della protezione dei dati avrà durata pari a 12 (dodici) mesi dalla data della sottoscrizione. Non è previsto il tacito rinnovo dell'incarico.

Art. 5. Risoluzione dell'incarico

Il committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il DPO potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Art. 6. Determinazione del Compenso

Il compenso spettante per l'epletamento delle prestazioni stabilite nel presente contratto ammonta a € 4.950,00/quattromilanovecentocinquanta, pari ad € 550,00/ciquecentocinquanta per ogni istituzione scolastica, che verrà corrisposto dalla scuola capofila su conto corrente dedicato, entro 30 gg. dalla presentazione di specifica relazione finale su quanto svolto, validata dal Dirigente scolastico dell'Istituto d'istruzione Superiore "De Titta - Fermi" scuola capofila della Rete di Scopo.

Art. 7. Tutela della segretezza

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal DPO nello svolgimento dell'incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione e comunicazione.

Art. 8. Privacy

in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, il DPO dovrà garantire la massima riservatezza nel trattamento dei dati che saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico.

Le parti dichiarano di essere state informate di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016, e di consentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, ai sensi della L. 31/12/1996 n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed indicati nel presente contratto, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all'art. 1 comma 1 lett. b) della citata legge.

In particolare, le parti dichiarano che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento del presente contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali;
- b) il rifiuto di fornirli di una delle parti comporterebbe la mancata stipulazione del contratto;

- c) le parti in ogni momento, potranno esercitare i diritti menzionati all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

Istituto d'Istruzione Superiore
"De Titta - Fermi"
Scuola capofila

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela ROLLO

**Il Responsabile per
la protezione dei dati personali**
Dott. Briga Giacomo